



ACCORDO DI COLLABORAZIONE
(ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)
CUP H25G17000010008

TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente "Regione"), con sede legale in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da....., domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Ente;

E

L'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente, di seguito denominato anche "DAFNAE" con sede legale in Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD) , codice fiscale 80006480281, rappresentata da....., autorizzato alla stipula del presente atto

PREMESSO
CHE

- a. Con DGR 1596/2012 ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto al Progetto LIFE12 ENV/IT/000578 – HELPSOIL "*Helping enhanced soil functions and adaptation to climate change by sustainable agricultural techniques*" dove la Regione Lombardia – DG Agricoltura – rappresenta il partner coordinatore, la Regione del Veneto è partner beneficiario insieme a ERSAF, CRPA, Regione Emilia Romagna, Regione Piemonte, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Veneto Agricoltura. Le azioni del Progetto Helpsoil comprendevano, tra le altre, attività di monitoraggio finalizzate a rilevare i dati agronomici, tecnico-gestionali, di funzionalità dei suoli e relativi alle prestazioni agro-ambientali delle tecniche attuate nelle aziende dimostrative (irrigazione, fertilizzazione, difesa fitosanitaria, controllo dell'erosione). Tali azioni si sono basate sull'utilizzo di indicatori e su una modalità di rilevazione di consolidata e riconosciuta validità scientifica. I dati acquisiti saranno utilizzati per valutare il contributo al contrasto al cambiamento climatico delle pratiche agricole testate, e il loro impatto ambientale e socio-economico.
- b. Il progetto Life Helpsoil si è formalmente concluso il 30 giugno 2017, e successivamente, nel mese di ottobre 2017, è stata trasmesso il Final Report alla Commissione Europea, per le necessarie attività istruttorie;
- c. Il Final Report, rispondendo a quanto già stabilito dall'Azione E5 "After Life Communication Plan" del Grant Agreement, prevede l'Attività 4, denominata "Realizzazione e diffusione di articoli tecnici sui risultati di progetto e sulle conoscenze di agricoltura conservativa", per la durata di 2 anni a partire dal 30.06.2017.
- d. A tal fine, in coerenza con il quadro di attività sopra segnalato, si valuta ora di approfondire una specifica iniziativa Monitoraggio finalizzata alla conoscenza del bilancio idrico e della dinamica dell'acqua nel suolo, sempre confrontando sistemi conservativi e convenzionali, in quanto costituisce la base indispensabile per valutare in modo appropriato la produttività delle colture e verificare la sostenibilità di entrambi sistemi agricoli e la loro resilienza in condizioni di carenza idrica.
- e. Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente dell'Università degli Studi di Padova
 - è valutato quale Soggetto particolarmente esperto e qualificato, in considerazione delle significative esperienze e competenze nell'ambito dell'uso sostenibile delle risorse naturali, biotiche e abiotiche, data la diffusione di conoscenze avanzate, tra l'altro, sul tema della conservazione dei sistemi ecologici, la valorizzazione dell'ambiente coltivato e della biodiversità.



5dc91f33



- è, fra l'altro, particolarmente interessato ad attivare una collaborazione con la Regione del Veneto nell'ambito dell'approfondimento dei risultati del progetto HELPSOIL per quanto riguarda il bilancio idrico, in quanto, impegnato nella valutazione degli effetti dei sistemi colturali e delle agrotecniche sulla produzione agraria e sulla qualità del terreno coltivato;
- è dotato, altresì, di un consistente know-how per l'analisi idraulica dei suoli, della loro struttura 3D e del loro comportamento geofisico, che non è reperibile in altro ambito accademico o scientifico attinente le scienze a agrarie, per lo meno nell'area di indagine, il che consente di razionalizzare tutte le risorse necessarie ai monitoraggi delle attività previste. Tali analisi si avvalgono di moderni strumenti come, microtomografi a raggi X, permeametri e psicometri automatizzati, sensori a induzione elettromagnetica e resistivimetri, che consentono di attuare contemporaneamente indagini ed approfondimenti di elevato valore scientifico, sia con riferimento al bilancio idrologico delle colture che alla fertilità del suolo. L'insieme delle strumentazioni e il know-how di DAFNAE rappresentano un elemento unico a livello nazionale, favorendo un approccio multi-strumentale e olistico allo studio della struttura dei suoli e delle loro proprietà derivate.

RICHIAMATO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che promuove la conclusione di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Finalità e motivazioni

1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, unitamente al progetto " STUDIO DELLE PROPRIETÀ IDRAULICHE E DINAMICA DELL'ACQUA NEL SUOLO" nell'ambito del progetto LIFE+ HELPSOIL allegato alla presente convenzione.
2. Con il presente accordo di collaborazione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività finalizzate alle azioni descritte nell'allegato A al decreto che approva il presente schema di convenzione.
3. Il DAFNAE dichiara di conoscere il progetto in argomento, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto anche se non materialmente allegato.

ART. 2

Attività

1. Con il presente accordo la Regione del Veneto e il DAFNAE si impegnano a collaborare per la realizzazione delle attività previste dal progetto "STUDIO DELLE PROPRIETÀ IDRAULICHE E DINAMICA DELL'ACQUA NEL SUOLO" (di seguito "Progetto"), finalizzato alla individuazione di un quadro conoscitivo complessivo ed integrato per quanto riguarda il Monitoraggio delle tecniche/soluzioni innovative per migliorare l'efficienza dell'uso irriguo dell'acqua .
2. Il DAFNAE si impegna entro il 10/12/2017 a produrre la relazione finale.
3. La Regione del Veneto si impegna: a collaborare con DAFNAE sulla base delle attività dettagliate dall'Allegato A al decreto che approva il presente schema di convenzione, nonché secondo quanto indicato al successivo articolo 3, punti 1. e 2. .



5dc91f33



ART. 3

Obblighi delle parti e responsabili
dell'attuazione

1. La Regione del Veneto si impegna a collaborare, secondo i piani di lavoro che saranno concordati tra il responsabile scientifico dell'Università degli Studi di Padova ed il responsabile per la Regione del Veneto (dirigente della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca), in particolare ai fini dell'individuazione e del reperimento delle informazioni/dati necessari allo svolgimento del Progetto;
2. Il DAFNAE si impegna a svolgere l'attività di cui all'articolo 2, nei tempi indicati dal "Progetto", mettendo a disposizione il know how accademico, le competenze necessarie e condividendone gli interessi e le finalità; la Regione del Veneto metterà a disposizione le risorse tecniche, finanziarie, conoscitive, i data base utili, le competenze e le professionalità necessarie a DAFNAE per lo svolgimento della sua attività.
3. A tale scopo, l'Università degli Studi di Padova individua il prof. Francesco Morari quale responsabile scientifico per le attività previste dal Progetto.
4. La Regione del Veneto riconosce al Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) una somma pari a euro 10.587,20, che verrà corrisposta secondo le modalità e tempi descritti all'articolo 5 della presente convenzione.
5. Il Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) e la Regione del Veneto, ai fini del presente accordo, opereranno nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

ART. 4

Responsabilità

1. Nell'esecuzione delle attività di propria competenza, il DAFNAE si avvarrà di proprio personale, strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di quanto previsto.
2. Ciascuna delle Parti è esonerata da ogni responsabilità derivante da eventuali danni che venissero causati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.
3. Ciascuna delle Parti garantisce che il proprio personale è tenuto ad assicurare la necessaria disponibilità per il corretto svolgimento delle attività previste dal "Progetto".
4. Le attività verranno svolte in piena autonomia e nessun rapporto di lavoro subordinato viene instaurato con la presente convenzione nei confronti della Regione del Veneto.

ART. 5

Modalità di pagamento

1. La Regione del Veneto, a fronte del regolare svolgimento delle attività di rispettiva competenza, si impegna a liquidare al DAFNAE entro il 15/12/2017 la somma di euro 10.587,20, comprensiva di ogni onere e spesa su presentazione della relazione finale;
2. La liquidazione delle competenze al DAFNAE avverrà a fronte di presentazione di regolare nota di addebito con allegata la rendicontazione dell'attività svolta che dovrà riportare la dicitura: "LIFE12 ENV/IT/000578 – HELPSOIL" ed il codice CUP H25G17000010008;
3. Ai fini fiscali il DAFNAE dichiara che l'importo previsto per la presente attività è fuori dal campo di applicazione IVA in quanto trattasi di attività istituzionale.

ART. 6

Durata

1. Il presente accordo di collaborazione entra in vigore a decorrere dalla data dell'atto di accettazione da parte dell'Università e ha durata fino alla presentazione della relazione finale da parte di DAFNAE.



5dc91f33



2. Le attività previste dal presente accordo dovranno concludersi entro il 10/12/2017. Il DAFNAE dovrà svolgere le attività di propria competenza entro tale data.
3. Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Accordo, su richiesta scritta e motivata.

ART. 7**Elaborato finale**

1. Il DAFNAE si impegna a consegnare alla Regione del Veneto la relazione scientifica finale, riportando i risultati e le informazioni emerse nel corso dello svolgimento delle attività del “Progetto”. realizzato in collaborazione con la Regione del Veneto. La relazione dovrà essere fatta pervenire alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, caccia e pesca in tre copie cartacee e digitali.

ART. 8**Utilizzo dei risultati**

1. Il DAFNAE dà atto che i risultati dell’attività descritta, riferiti a tutti i dati elaborati, sono di proprietà della Regione del Veneto.
2. I dati grezzi raccolti durante le attività del “Progetto” verranno condivisi da DAFNAE e Regione del Veneto, a fronte del comune interesse per le attività da realizzare in collaborazione, nell’ambito delle proprie attività istituzionali.
3. La pubblicazione e la divulgazione di documenti di qualunque tipo inerenti il “Progetto”, dei dati raccolti e delle informazioni emerse nel corso delle attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione, dovranno essere previamente concordate con la Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente convenzione e a darne evidenza, anche tramite l’utilizzo dei loghi.

ART. 9**Obbligo di segretezza e protezione dati**

1. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso dell’attività.
2. Il DAFNAE e la Regione del Veneto si rendono garanti che il personale da essi destinato allo svolgimento della attività mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni ed i documenti dei quali verrà a conoscenza nell’ambito del presente contratto e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

ART. 10**Controversie e norme di
rinvio**

1. Il presente Accordo di Collaborazione viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
2. Tutte le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente Accordo di Collaborazione saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
3. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo di Collaborazione, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

Art. 11**Registrazione**

1. L’Accordo sarà registrato in caso d’uso e tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R.



131/1986.

2. Le spese di registrazione sono a carico della Parte che la richiede.

Art. 12
Comunicazioni

1. Ogni comunicazione connessa all'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:

per Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
indirizzo : Via Torino, 110 - 30172 Mestre – VE;
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
per DAFNAE:
Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD);
dipartimento.dafnae@pec.unipd.it

ART. 13
Tutela dati personali

1. Il DAFNAE dà atto di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati, qualificati come personali dal citato Decreto nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.



5dc91f33

